

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00070/2018 REG.RIC.
N. 00150/2018 REG.RIC.
N. 00179/2018 REG.RIC.
N. 00680/2018 REG.RIC.
N. 00682/2018 REG.RIC.
N. 00683/2018 REG.RIC.
N. 00684/2018 REG.RIC.
N. 00778/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 70 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Nino Emidio Passalacqua, Ditta Passalacqua Nino Emidio, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefania Morgigno, Giulio Balzanelli, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Stefania Morgigno in Bisceglie, via Sac. Mauro D'Addato 2;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici

(ReGIndE) e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro nn. 31-33;

Comitato di gestione del Programma di Sviluppo Rurale (Psr) Puglia 2014/2020, non costituito in giudizio;

nei confronti

Impresa Individuale Rutigliano Antonio, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Bagnoli con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dante Alighieri n. 25;

Società De Marinis Marco e Gianrocco, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Ditta Individuale Ingrosso Paolino, Azienda Agricola Ciaccia S.r.l., Azienda Agrituristica Masseria S.p.Allaccia s.s., Impresa Individuale Mariano Agostino, Società Agricola Sungreen a r.l., Impresa Individuale Aloisi Luigi, Ditta Individuale Marte Liberato, Ditta Individuale Ingrosso Danila, Ditta Individuale Cazzato Pierluigi, Impresa Individuale Cursano Marcello, Mcs S.r.l. Soc Agr, Tenuta Caradonna Soc Coop. Agr, Impresa Individuale del Balzo di Provenzano Gennaro, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberta Cofano, Serena De Vergori, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso lo studio Ascanio Amenduni in Bari, via Sparano, 35;

Giuseppe Genco, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Damato, Giovanni Lorusso, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

ad opponendum:

Sabini S. Agr. a r. l., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via

Melo da Bari n. 166;

Vito Barnaba, Vincenzo Lobascio, Maria Zicari, Francesco Lanzolla, Vincenzo Guglielmi, Michele Dragone, Carlo Barnaba, Vito Iacobellis, Francesco Ventricelli, Riccardo Guglielmi, Pasquale Digirolamo, Silvia Scaringella, Andrea Tarantini, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Giuseppa Scattaglia, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Cipriani in Bari, via Andrea da Bari n. 115;

Francesco Liantonio, Francesco Damone, Giovanni Biscozzi, Damiano Reale, Luigi Rubino, Giacomo Sontuoso, Miriam Daniele, Manuela D'Ecclesiis, Giuseppe Terribile, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Bagnoli, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dante Alighieri n. 25;

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2018, proposto da

Giovanna Perta, Ditta Azienda Agricola Rossi s.s., Laterza Filomena, De Novellis Domenico, Ditta Mangano Pino; Ditta Liso Francesco, Ditta Calia Nicola, Ditta Varesano Cataldo, Ditta Lorusso Domenico, Ditta Sardone Raffaele, Ditta Sardone Antonio, Ditta Rochira Giuseppe, Ditta Leogrande Domenico, Ditta Terzi Antonella, Ditta De Marinis Giacinto Giuseppe, Ditta Caponio Annarita, Ditta Suriano Pasquale Alessandro, Ditta Lospalluto Giovanni, Ditta Lanzo Dione Pietro Pasquale, Ditta Società Agricola Ag. Marvulli Graziano e C., Ditta Stalmar S.r.l., Ditta Lupo Vincenzo, Ditta Agricola Lombardi Giuseppe, Ditta Vallarella Michele, Ditta Azienda Agricola Frasca di Carbone Riccardo e C., Ditta Azienda Agricola Colli Sereni Soc. S. di Vallarella Riccardo e Pistillo Emanuele, Ditta di Gennaro Grazia, Ditta Menduni Pietro, Ditta Fratelli Alicino Società agricola semplice, Ditta Vitti Piergiuseppe, Ditta Stingi Maria, Giovanna Ciaurro, rappresentati e difesi

dagli avvocati Antonio Gaudio, Antonio Guantario, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Antonio Vinci in Bari, via De Rossi n. 203;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro nn. 31-33;

Comitato di gestione del Programma di Sviluppo Rurale (Psr) Puglia 2014/2020, non costituito in giudizio;

nei confronti

Giacomo Picerno, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Melo da Bari n. 166;

Impresa Individuale Rutigliano Antonio, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Bagnoli, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dante Alighieri n. 25;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Giuseppe Genco, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Damato, Giovanni Lorusso, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

ad opponendum:

Francesco Liantonio, Francesco Damone, Giovanni Biscozzi, Damiano Reale, Luigi Rubino, Giacomo Sontuoso, Miriam Daniele, Manuela D'Ecclesiis, Giuseppe Terribile, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Bagnoli, con domicilio

digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dante Alighieri n. 25;

sul ricorso numero di registro generale 179 del 2018, proposto da Biocarchia s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Dalfino, Emilio Reboli, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Dalfino in Bari, via Andrea da Bari n. 157;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro nn. 31-33;

Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

nei confronti

Ditta Individuale De Santis Giovanni, Masseria Posta di Cristo Società Agricola a r.l. non costituite in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Società agricola semplice Menichella Enrichetta e Figli, Ditta Nicola Appiano, Ditta Michele Buonassisi, Ditta Giuseppe Cagnano, Ditta Filippo Ciuffreda, Ditta

Luciano Colucci, Ditta Osvaldo di Biase, Ditta Concetta Carrillo, Ditta Michele Cedola, Ditta Ernesto Cesino, Ditta Domenico Carmelo Coccia, Ditta Carmine De Paola, Ditta Emilio di Donato, Ditta Pellegrino di Donato, Ditta Michela di Giovine, Ditta Luigi di Tuccio, Agrivitis Soc. Coop. Agricola, Ditta Rocco Doto, Ditta Vittorio Doto, Ditta Anna Maria Fallucchi, Ditta Leonardo Finaldi, Ditta Matteomaurizio Forte, Ditta Donata Fragassi, Ditta Giuseppe Gaggiano, Ditta Antonio Gervasio, Ditta Ruggero Giannasio, Ditta Alfonso Iaffaldano, Ditta Matteo Latorre, Ditta Mario Labruzzo, Ditta Andrea Mogavero, Ditta Costanzo Mogavero, Ditta Nicola Natale, Ditta Pasquale Natale, Ditta Costanzo Palmieri, Ditta Giovanna Palmieri, Ditta Paolo Petrilli, Ditta Maria Rosaria Pompea Piccalunga, Ditta Michele Prencipe, Ditta Donato Racioppo, Ditta Rocco Sansone, Ditta Luca Scapola, Ditta Vito Silvestri, Ditta Ripalta Spedicato, Ditta Rocchina Tomaiuoli, Ditta Giovanni Giustiniano Antonio Tozzi, Soc. Coop. a r.l. Fattoria Paziienza, Soc. Agricola Cascavilla S.r.l., s.s. Agricola Cantina Ariano, Soc. Agricola Agraria Barone S.n.c., s.s. Agricola La Rotonda, Soc. Agricola Torre dei Giunchi S.a.s., Terra Bio Soc. Agricola a r.l., Masseria Resicata di Brancia, s.s. Agricola Mogavero e Giuliani, s.s. F.lli Carrino, Soc. agricola Pasqualino a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Giuseppe Delle Foglie, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Nicolò Putignani n. 12/A;

sul ricorso numero di registro generale 680 del 2018, proposto da Erredierre soc. agr. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Pironti, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pasquale Fiore n. 14;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro nn. 31-33;

Comitato di gestione del Programma di Sviluppo Rurale (Psr) Puglia 2014/2020, non costituito in giudizio;

nei confronti

Riccardo Barbera, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 682 del 2018, proposto da Vivai Capitanio Stefano Società Agricola di Capitanio Leonardo & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa Vitulli, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pasquale Fiore n. 14;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro nn. 31-33;

Comitato di gestione del Programma di Sviluppo Rurale (Psr) Puglia 2014/2020, non costituito in giudizio;

nei confronti

Riccardo Barbera, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2018, proposto da Paolo Cericola, Società Agricola di Ragazzo Mariano & Alessandro S.S., rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Luisa Vitulli, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pasquale Fiore n. 14;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro nn. 31-33;

Comitato di gestione del Programma di Sviluppo Rurale (Psr) Puglia 2014/2020, non costituito in giudizio;

nei confronti

Riccardo Barbera, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 684 del 2018, proposto da Filippo Didonna, Caia Società Agricola, Michele Cataldi, Vito Braia, Donato De Biasi, Pamela Rinaldi, Arcangelo Di Biasi, Graziella Palamaro, Pasquale Mazzeo, Tommaso Prencipe, Soveragri S.r.l., Cosimo Carucci, Azienda del Conte di Minafra Giuseppe & C. - Società Agricola in a.s., Azienda Agricola di Lauro Giuseppe, Michele Varvara, Rocco Spinelli, Raffaello Sbanò Tamburrino, Azienda

Agricola Macchia Grande, Agroin - s.s. Agricola di Cannone Lorenzo & C., I Pavoni S.a.s. di Mercaldi Maria & C., Gerardo Antonio Fede, Pietro Celetti, Antonio Malerba, Gioacchino Barile, Stefano Pio Di Donato, Francesco Di Lauro, Azienda Agricola Celetti Filomena, Agricola Pugliese Terzodieci S.r.l., William De Biasi, Giuseppe De Palma, Michele Cericola, Azienda agricola F.lli Lapietra s.s. di Lapietra Vincenzo e Lapietra Pasquale, Il Germoglio Bianco S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Luisa Vitulli, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pasquale Fiore n. 14;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro nn. 31-33;

Comitato di gestione del Programma di Sviluppo Rurale (Psr) Puglia 2014/2020, non costituito in giudizio;

nei confronti

Riccardo Barbera, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 778 del 2018, proposto da Francesco Coccia, Leonardo De Paola, Michele Labbruzzo, Antonio Izzi, Giuseppe Petruccelli, Pompea Valente, Antonia Russo, Michelangelo Tomaiuolo, Daniela Di Fiore, Rossella Finaldi, Sabrina Spagnuolo, Agricola Latella s.s., Società Agricola Macchiarotonda S.r.l., Fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus Onlus, rappresentati e

difesi dagli avvocati Giuseppe Dalfino, Emilio Reboli, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Dalfino in Bari, via Piccinni, 210;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro nn. 31-33;

Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

nei confronti

Terra del Salento S.r.l. – Società Agricola, Società Agricola D'Addetta Giovanni e Matteo s.s., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 70 del 2018:

- della determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia, n. 245 del 13.11.2017, pubblicata sul BURP della Regione Puglia, n. 130 del 16.11.2017, recante l'approvazione della graduatoria unica regionale e contestuale individuazione dei soggetti ammissibili all'istruttoria tecnico amministrativa relativa al “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate. Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e s.m.i”.

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi comprese, ove occorra:

- la determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25.07.2016, pubblicata sul BURP n. 87 del 28.07.2016, recante l'approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno di cui all'anzidetto programma;

- le determinazioni della predetta Autorità, modificative ed integrative del cennato avviso meglio indicate nell'epigrafe del ricorso;

e altresì sui motivi aggiunti presentati il 26 aprile 2018

- della relazione istruttoria dell'Autorità di Gestione PSR Puglia, allegata alla nota ADG prot. n. A00001/13 febbraio 2018 n. 534;

- ove occorra, della determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia, n. 191 del 15.6.2016, citata nell'anzidetta relazione, recante “Approvazione dei criteri di selezione del PSR 2014 – 2020 della Regione Puglia”;

nonchè per l'annullamento del silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti inoltrata dal ricorrente il 9.3.2018 e per l'accertamento del diritto del ricorrente ad accedere agli atti richiesti con l'anzidetta istanza;

quanto al ricorso n. 150 del 2018:

- della determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 13 novembre 2017, n. 245 (pubblicata nel BUR Puglia n. 130 del 16.11.2017, recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1-Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate. Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e s.m.i. Approvazione della graduatoria unica regionale e contestuale individuazione dei progetti ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa con definizione degli ulteriori adempimenti da parte dei richiedenti il sostegno”,

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché allo stato non conosciuto, con particolare riferimento alla Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 25 luglio 2016, n. 249 (pubblicata nel BUR Puglia n. 87 del 28.07.2016, recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1-Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate. Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno”, compreso l'allegato A) alla medesima determinazione e comprese le successive modifiche, integrazioni e precisazioni di cui alle seguenti determinazioni dell'Autorità di Gestione PSR Puglia: n. 332 del 27.10.2016 (pubblicata nel BURP n. 125 del 03.11.2016); n. 381 del 23.12.2016 (pubblicata nel BURP n. 2 del 05.01.2017); n. 17 del 22.02.2017, nonché n. 36 del 23.03.2017 (pubblicata nel BURP n. 39 del 30.03.2017);

e sui motivi aggiunti presentati il 9 maggio 2018, per l'annullamento degli atti nell'epigrafe del relativo atto indicati;

quanto al ricorso n. 179 del 2018:

- della determinazione n. 245/2017 dell'Autorità di Gestione PSR Puglia con cui viene approvata la graduatoria unica regionale relativa al bando PSR Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate (pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n. 130 del 16/11/2017);

- della contestuale individuazione dei progetti ammissibili all'istruttoria tecnico amministrativa con definizione degli ulteriori adempimenti da parte dei richiedenti il sostegno;

- nonché ove occorra del sotteso Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1 – Sostegno ad

investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate giusta Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016 (Avviso con relativo allegato pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016) nella parte in cui identifica i criteri di selezione, e delle successive Determinazioni della stessa Autorità, di modifica e integrazione dei suddetti criteri, in particolare le DAG nn. 381/2016 e 36/2017, tutte pubblicate sul BURP;

- della sottesa Scheda valutativa individuale della ditta ricorrente, ad oggi sconosciuta;

- di tutti i verbali e/o provvedimenti del Responsabile dell'Operazione e del Responsabile di Raccordo Misura, afferenti la ricorrente;

- di ogni ed ulteriore atto collegato, ancorché sconosciuto, in quanto lesivo;

quanto al ricorso n. 680 del 2018:

- dei provvedimenti assunti dall'amministrazione regionale relativi al "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1- Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole. Operazione 4.1.A - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate ";

e per l'accertamento del diritto dell'azienda agricola ricorrente all'ammissione del proprio progetto all'istruttoria tecnico-amministrativa e quindi al conseguimento del finanziamento stanziato nell'ambito dell'iniziativa regionale in questione;

quanto al ricorso n. 682 del 2018:

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

“ - dei provvedimenti assunti dall'amministrazione regionale relativi al "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni

materiali. Sottomisura 4.1- Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole. Operazione 4.1.A - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate”;

e per l'accertamento del diritto della azienda agricola ricorrente all'ammissione del proprio progetto all'istruttoria tecnico-amministrativa e quindi al conseguimento del finanziamento stanziato nell'ambito dell'iniziativa regionale in questione”;

quanto ai motivi aggiunti:

“ - della nota prot. n. 12028 emessa in data 11/10/2018 dal Responsabile dell'Operazione 4.1.A. del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale della Regione Puglia, a firma del Responsabile dell'Operazione 4.1.A., con cui è stata respinta l'istanza presentata in via di autotutela dalla stessa ditta al fine di ottenere il riconoscimento del punteggio relativo al principio 3 previsto nell'avviso pubblico (indetto con determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Puglia, n 249 del 25/07/2016) con riferimento agli "Investimenti relativi all'irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilità", e quindi il conseguimento del finanziamento richiesto”;

quanto al ricorso n. 683 del 2018:

- dei provvedimenti assunti dall'amministrazione regionale relativi al "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1- Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole. Operazione 4.1.A - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate ";

e per l'accertamento del diritto delle aziende agricole ricorrenti all'ammissione del proprio progetto all'istruttoria tecnico-amministrativa e quindi al conseguimento del finanziamento stanziato nell'ambito dell'iniziativa regionale in questione;

quanto al ricorso n. 684 del 2018:

- dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione regionale relativi al "Programma

di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1- Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole. Operazione 4.1.A - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate ";

e per l'accertamento del diritto delle imprese agricole ricorrenti all'ammissione dei propri progetti all'istruttoria tecnico-amministrativa e quindi al conseguimento del finanziamento stanziato nell'ambito dell'iniziativa regionale in questione;

quanto al ricorso n. 778 del 2018:

per l'accertamento e la declaratoria d'illegittimità

della condotta della p.A. convenuta, per quanto dedotto e per le risultanze di giudizio, relativamente al cattivo esercizio del potere in ordine alle risultanze derivanti dalla applicazione del criterio di selezione di cui al principio 2 dell'allegato A della DAG PSR Puglia n. 249/2016 e al mancato ricalcolo dell'IPE di cui al detto principio 2 sulla scorta delle PE delle sole partecipanti che hanno offerto dati reali e redatto progetti di investimento fattibili e sostenibili oltre che in merito all'omesso riposizionamento delle ricorrenti in graduatoria in esatta applicazione del detto principio 2;

e per il conseguente annullamento,

previa concessione di idonea misura cautelare,

- delle note del Responsabile Operazione 4.1.A prot. n. 5130 del 21.03.2018 (ditta Coccia), n. 5114 del 21.03.2018 (ditta De Paola), n. 5148 del 21.0.2018 (ditta Michele Labbruzzo), n. 5159 del 21.03.2018 (ditta Carmine Labbruzzo), n. 5281 del 23.03.2018 (ditta Izzi), n. 5554 del 27.03.2018 (ditta Petruccelli), n. 5285 del 23.03.2018 (ditta Valente), n. 5288 del 23.03.2018 (ditta Russo), n. 5280 del 23.03.2018 (ditta Tomaiuoli), n. 5279 del 23.03.2018 (ditta Di Fiore), n. 5568 del 27.03.2018 (ditta Finaldi), n. 5286 del 23.03.2018 (ditta Spagnuolo), n. 5416 del 26.03.2018 (Agricola Latella), n. 5116 del 21.03.2018 (Agricola Macchiarotonda

S.r.l.) e n. 5287 del 23.03.2018 (Fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus), di comunicazione inserimento nel “Elenco dei progetti non collocati nella graduatoria unica” ai sensi del paragrafo 15.1 della DAG PSR Puglia n. 249/2016, allegato A (pubblicata su BURP n. 87 del 28.07.2016);

- della DAG PSR Puglia n. 16/2018 di approvazione del suddetto “Elenco” per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 30 punti di cui ai criteri di selezione per l'Operazione 4.1.A;

- ove occorra, della DAG PSR Puglia n. 245/2017 di approvazione graduatoria unica regionale relativa al bando PSR Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate (pubblicata su BURP n. 130 del 16.11.2017) e contestuale individuazione dei progetti ammissibili all'istruttoria con definizione degli ulteriori adempimenti da parte dei richiedenti il sostegno, nonché della detta DAG PSR Puglia n. 249/2016, nella parte in cui

identifica i criteri di selezione (allegato A), e delle successive Determinazioni della stessa AG, di modifica e integrazione dei suddetti criteri, in particolare le DAG nn. 381/2016 e 36/2017, tutte pubblicate sul BURP;

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di Rutigliano Antonio e Giacomo Picerno;

Visti gli interventi *ad adiuvandum* e *ad opponendum* spiegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2019 il consigliere Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori, avv. Stefania Morgigno, avv. Roberta Cofano, avv. Serena De Vergori, avv. Giuseppe Dalfino, avv.ti Antonio Guantario, avv. Antonio Gaudio, avv. Luigi D'Ambrosio, su delega dell'avv. Giuseppe Delle

Foglie, avv. Domenico Damato, avv. Alma Tarantino, su delega dell'avv. Alberto Bagnoli, avv. Maria Giuseppa Scattaglia, avv. Claudia Pironti, avv. Giovanni Vittorio Nardelli, avv. Maria Luisa Vitulli e avv.ti Anna Bucci e Brunella Volini, per la Regione;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A.1. Con l'avviso pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 28 luglio 2016, più volte modificato fino alla versione pubblicata il 30 marzo 2017, venivano stabiliti i termini e le modalità per la presentazione della domanda di partecipazione per ottenere gli aiuti compresi nel programma di sviluppo rurale 2014-2020 – misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali – sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole, domande che, a regime, sono state gestite attraverso una piattaforma digitale.

Il paragrafo 15.1. prevedeva che, una volta prodotte le domande di sostegno, sarebbe stata formulata una graduatoria delle richieste al fine di ammetterle alla successiva fase d'istruttoria tecnico-amministrativa.

Il punteggio sarebbe stato determinato, attraverso un'elaborazione informatica (E.I.P.), sulla base dei criteri fissati al paragrafo 14 che consentiva di attribuire automaticamente un massimo di 100 punti globali.

Veniva poi precisato, sempre al paragrafo 15.1., che “I progetti che non conseguono il punteggio minimo stabilito nei Criteri di selezione per l'operazione 4.1.A., pari a 30 punti, non saranno collocati nella graduatoria unica regionale”.

Tra questi punteggi assumeva rilevanza quello definito al macrocriterio B (tipologia delle operazioni attivate) – Principio 2 – come “Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto”. Tale indice (IPE) comportava l'attribuzione di un massimo di 25 punti, secondo la formula indicata nell'avviso, e veniva così esplicitato: “La performance economica ricavabile da apposito EIP aziendale, è

valutata come rapporto della differenza tra Margine lordo post e ante rispetto al costo totale dell'investimento richiesto. Il valore di tale indicatore sarà, a sua volta rapportato al valore di performance economica medio determinata dagli EIP presentati nell'ambito dell'Avviso”.

Per gli ammessi la Regione avrebbe condotto l'istruttoria tecnico-amministrativa, preliminarmente rivolta al controllo del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti per l'invio telematico della documentazione, alla verifica della conformità dei dati aziendali soggettivi dichiarati e della documentazione sulla sostenibilità finanziaria degli investimenti e del possesso dei titoli abilitativi per la realizzazione degli stessi. All'esito dell'esame di questi aspetti e della valutazione nel merito degli interventi, si sarebbe giunti alla decisione di concedere o meno l'aiuto (paragrafo 16).

Con i ricorsi in epigrafe, veniva impugnata la determinazione dell'Autorità di gestione PSR Puglia 13 novembre 2017, n. 245, pubblicata sul bollettino ufficiale n. 130 del 16 novembre 2017, che approvava la graduatoria per l'ammissione al prosieguo del procedimento di selezione.

I ricorrenti, sia collettivamente e sia singolarmente (ricorsi n. 70, 179, 680 e 682), agivano per contestare la loro esclusione da tale preliminare graduatoria.

In sintesi, essi lamentavano che il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 30 punti fosse determinato dal metodo utilizzato per la compilazione della graduatoria.

La determinazione contestata, nella motivazione, riferiva infatti che, nell'attribuzione del punteggio relativo alla *performance* economica, si era tenuto conto del valore di performance economica medio dei 3.212 elaborati informatici progettuali (E.I.P.) inviati, risultato pari a 0,48478908; sicché, in sintesi, secondo i ricorrenti, l'intera operazione di valutazione era stata falsata da un indice di *performance* economica calcolato senza operare alcun controllo o alcuna verifica sulla correttezza e sull'attendibilità delle previsioni contenute nei piani aziendali presentati.

Numerosi controinteressati si sono costituiti e altri concorrenti hanno spiegato interventi, sia *ad adiuvandum* sia *ad opponendum*.

Sulle istanze cautelari, alla camera di consiglio del 25 settembre 2019, venivano emesse le ordinanze nn. 367-370 e 377-381, con cui si accoglieva la richiesta “nei limiti e termini di cui in motivazione” e si fissava l’udienza di merito per il 4 dicembre 2018 (poi rinviata per il mancato completamento dell’adempimento istruttorio), tutte d’identico tenore:

“Considerato che l’avviso pubblico di cui si controverte ha previsto tra i criteri di selezione delle domande l’indice IPE (incremento performance economiche), inteso come “rapporto della differenza tra Margine Lordo post e ante rispetto al costo totale dell’investimento richiesto”, assegnandovi un punteggio massimo pari a 25 e rapportandolo “al valore di performance economica medio determinato dai Business Plan presentati nell’ambito dell’Avviso”, all’evidente scopo di apportare un correttivo alle possibili distorsioni ricollegabili alle proiezioni/previsioni di redditività rimesse –in ultima analisi- alle dichiarazioni degli interessati;

Rilevato che il calcolo della media in questione sia stato verosimilmente alterato dalla mancata verifica preventiva dei dati contenuti nelle domande presentate, come attestato dalla stessa Regione nella relazione sulle attività istruttorie espletate dal Dipartimento Agricoltura del 19 settembre 2018, versata in atti con nota di accompagnamento prot. AOO/001/21.09.2018 n. 3224 (è invero emerso che il 73% delle domande “ammesse” alla fase successiva dovrà essere verificato in contraddittorio presentando “dati aziendali dichiarati non conformi al fine dell’attribuzione dei punteggi previsti dal principio 2 dei criteri di selezione”, ossia il richiamato IPE, con il rischio che si sia determinato un consistente scostamento da una media aritmetica sostanzialmente credibile che sia effettivamente funzionale alla selezione, come prefigurato nell’avviso);

Ritenuto che le risultanze dell’espletanda istruttoria confermino la lamentata illogicità delle modalità di selezione di cui si tratta;

Ritenuto pertanto che, a fini di riequilibrio e di rispetto della par condicio, all'esito di tale fase in contraddittorio e alla luce delle relative finali risultanze, la Regione dovrà riconsiderare il valore di performance economica medio ricalcolandolo al netto di quelle per le quali dovesse essere confermata la non conformità dei dati; al solo fine di valutare il possibile ripescaggio dei ricorrenti per un'eventuale collocazione in graduatoria, previa verifica della regolarità dei dati dagli stessi dichiarati;

Ritenuto, infine, che il percorso tracciato realizzi un equo temperamento degli interessi coinvolti e rilevanti in sede cautelare, salvaguardando per un verso le ragioni della parte ricorrente, per altro verso l'interesse dei controinteressati ammessi alla fase di verifica di vederne il completamento e, infine, l'interesse pubblico ad un'equa distribuzione delle agevolazioni”.

La Regione – Autorità di gestione depositava il 30 novembre 2018 la relazione sulle attività istruttorie prot. n. 14739 del 30 novembre 2018, la quale riferiva che erano in corso accertamenti in contraddittorio, visto che, ad una prima e incompleta verifica dei dati forniti dagli agricoltori ammessi all'istruttoria tecnico-amministrativa e dagli stessi ricorrenti, era risultato un tasso di anomalia pari rispettivamente al settantasei e all'ottantotto per cento. Il valore medio di *performance* economica era stato rideterminato in 0,391666, a fronte dell'indice originario di 0,484798.

Nella successiva relazione, di cui alla nota 11 febbraio 2019 prot. n. 125, la Regione – Autorità di gestione riportava che erano state effettuate le verifiche in contraddittorio relative alle anomalie delle richieste, specificando che

“1) delle 652 ditte ammesse ad istruttoria tecnico-amministrativa nella graduatoria oggetto di ricorso, 483 sono state invitate a contraddittorio. Per 315 di queste il contraddittorio ha avuto esito negativo, rimanendo confermato il risultato di non conformità.

2) delle 112 ditte ricorrenti, 50 sono state invitate a contraddittorio. Per 44 di queste il contraddittorio ha avuto esito negativo, rimanendo confermato il risultato di non

conformità”.

Inoltre, il valore medio di *performance* economica era stato ancora rideterminato in 0,362238 e, infine, sulla base delle disponibilità finanziarie, gli uffici fornivano l'elenco dei 13 richiedenti “ripescati” tra i ricorrenti, d'assoggettare all'istruttoria tecnico-amministrativa.

A.2. Prima dell'udienza del 19 marzo 2019, fissata per la discussione della causa, in data 15 marzo 2019, la Regione depositava la deliberazione dell'Autorità di gestione n. 47 del 15 marzo 2019, con cui veniva modificata la graduatoria impugnata. La circostanza che sia stato effettuato prontamente il deposito di tale atto, emesso solo quel giorno, giustifica già in sé l'acquisizione al fascicolo ai sensi dell'articolo 64 del codice del processo amministrativo; ciò anche senza contare, come più avanti riferito, che esso era stato già in parte preannunciato nelle relazioni precedentemente depositate.

In particolare, la Regione – Autorità di gestione, prendendo le mosse dalle ordinanze cautelari, come già anticipato nelle relazioni, ha condotto la verifica della correttezza dei dati e delle informazioni aziendali necessari per il calcolo del punteggio relativo al citato principio 2 dell'avviso con riguardo alle ditte ammesse all'istruttoria (n. 652) e ai ricorrenti (n. 112) e ha avviato l'accertamento in contraddittorio nei confronti di n. 533 ditte i cui E.I.P. presentavano dati aziendali "non conformi"; per n. 359 ditte, di cui n. 36 ricorrenti, il suddetto accertamento si è concluso con esito negativo (con l'attribuzione, quanto al principio 2, di zero punti). È stata infine ricalcolata la *performance* economica media, non includendo i valori relativi alle 359 richieste per le quali il contraddittorio aveva sortito esito negativo, risultante pari a 0,358238711.

A questo punto l'Autorità di gestione ha altresì ampliato l'ambito delle verifiche per riesaminare la posizione di altri soggetti estranei ai giudizi: ha valutato i 163 ricorsi amministrativi/richieste di riesame relativi ai punteggi assegnati anche sulla base di altri criteri di selezione (modificando così la posizione di 60 richiedenti); ha

preso atto di 10 rinunce al finanziamento e ha escluso altre 128 domande per le quali accertava la mancanza della sostenibilità finanziaria del progetto proposto.

Alla stregua di queste premesse, ritenendo esaurite le verifiche relative al principio 2, sul quale erano incentrati i ricorsi, e quelle sulla sostenibilità finanziaria degli interventi proposti e sul possesso dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli stessi e riservandosi ulteriori approfondimenti (sulle singole posizioni alla stregua degli altri criteri d'applicare per la selezione nell'ambito dell'istruttoria tecnico-amministrativa), l'Autorità ha provveduto ad "approvare la graduatoria, a modifica di quella approvata con DAdG n. 245 del 13/11/2017, così come riformulata in Allegato A".

A.3. All'udienza del 19 marzo 2019, ai sensi dell'articolo 73 del codice del processo amministrativo, il Collegio ha indicato la questione rilevata d'ufficio dell'improcedibilità dei ricorsi a seguito dell'intervenuta modifica della graduatoria.

La successiva discussione dei difensori dei ricorrenti non si è soffermata in special modo sulla contestazione della novità dell'atto depositato il 15 marzo 2019, della sua natura provvedimento e della sua valenza sull'interesse alla decisione dell'originaria controversia. È evidente che tali eventuali rilievi trovino smentita nel contenuto della determinazione dirigenziale, come ricostruito al punto A.2), il quale in effetti comporta una radicale modifica della graduatoria che ha tenuto specificamente conto delle posizioni dei ricorrenti, agendo in modo da superare le perplessità ingenerate dalla prima versione.

Le parti invece hanno insistito nell'argomentare la richiesta di un rinvio dell'udienza, che permettesse di notificare i motivi aggiunti rivolti contro la graduatoria modificata.

A ciò si deve aggiungere che il difensore ha dichiarato la rinuncia al ricorso n. 684/2018 limitatamente alle imprese agricole Soveragri, Azienda Germoglio Bianco, Di Lauro Francesco, De Cillis Michele e Malerba Antonio, inserite nella graduatoria emendata e integrata in posizione presumibilmente utile.

B.1. La connessione soggettiva e oggettiva delle cause consente la loro riunione.

B.2. Per quanto già osservato, essendo stato l'atto originariamente impugnato profondamente modificato e, in particolare, essendo esso venuto meno per la parte riguardante i soggetti coinvolti nel processo, la cui posizione è stata specificamente rivalutata nella determina sopravvenuta del 15 marzo 2019, i ricorsi non possono che essere dichiarati improcedibili.

Resta da verificare se tale pronuncia possa essere impedita dalla richiesta di rinvio finalizzata alla presentazione di motivi aggiunti rivolti contro l'atto sopraggiunto.

Al proposito occorre osservare:

- 1) il rinvio della decisione perché la parte preannuncia di voler produrre motivi aggiunti è prevista esclusivamente dall'articolo 60 e trova la sua ragione nella specialità del giudizio immediato (pur potendosi ipotizzare che, anche in questo caso, laddove si riscontri l'assenza delle condizioni dell'azione, il collegio possa ugualmente pronunciarsi);
- 2) l'immediata decisione sui ricorsi proposti non integra una violazione del diritto di difesa in quanto la determinazione del 15 marzo 2019 ben potrà essere impugnata con un autonomo ricorso (essendo in effetti la proposizione di motivi aggiunti prevista come facoltativa dall'articolo 43, comma 1, del codice, a differenza di quanto prescritto dall'articolo 120, comma 1);
- 3) la concessione di termini per la formulazione di motivi aggiunti (impropri, integranti una *mutatio libelli*) comporterebbe in concreto conseguenze incompatibili con le esigenze di economia processuale alla base del *simultaneus processus* che i motivi aggiunti dovrebbero invece agevolare: le posizioni dei ricorrenti erano accomunate, al momento della notificazione e del deposito dell'atto introduttivo, dalla circostanza di essere stati tutti esclusi dalla graduatoria per effetto del meccanismo procedurale, ma, dopo la deliberazione del 15 marzo 2019, tale comunanza è venuta meno, potendosi individuare per lo meno tre diverse situazioni, quella di coloro che sono stati esclusi dalla graduatoria dopo la verifica

individuale delle loro domande (per non aver correttamente applicato i criteri relativi all'incremento di *performance* economica), quella di coloro che, pur inseriti nella graduatoria, non si collocano, almeno al momento, in posizione presumibilmente utile per il finanziamento e quelli (12) che invece, ammessi in graduatoria, rientrano fra i possibili beneficiari; questi ultimi in effetti vedono capovolta la loro posizione, visto che erano interessati all'annullamento della graduatoria originaria mentre ora non possono che ambire alla conservazione di quella modificata; ciò significa in definitiva che, ove concesso il rinvio, la produzione, in un futuro prossimo o remoto che sia, di motivi aggiunti (in un numero non preventivabile e diretti a conseguire varie e differenti finalità, data la frammentazione delle posizioni oggi individualizzate, delle pretese e delle censure formulabili) impedirebbe una gestione ordinata e razionale del processo;

4) le cause chiamate all'odierna udienza di merito sono mature per la decisione, sicché, anche per quanto osservato ai precedenti punti, non si rinviene una ragione per procrastinare la sentenza, impedendo la definizione della causa come proposta.

In ogni caso, le ragioni di corretta gestione anche temporale del contenzioso e di speditezza comportano l'eguale trattamento di tutti i ricorsi riuniti, a prescindere dal fatto che essi siano collettivi o individuali.

In conclusione, l'istanza di rinvio dev'essere respinta.

B.3. Da quanto premesso discende dunque l'improcedibilità dei ricorsi.

B.4. Deve inoltre darsi atto della rinuncia al ricorso n. 684/2018 da parte delle imprese agricole Soveragri, Azienda Germoglio Bianco, Di Lauro Francesco, De Cillis Michele e Malerba Antonio.

B.5. La novità delle questioni affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione seconda), definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi, come in epigrafe proposti, li

dichiara improcedibili.

Dà atto della rinuncia al ricorso n. 684/2018 da parte delle imprese agricole Soveragri, Azienda Germoglio Bianco, Di Lauro Francesco, De Cillis Michele e Malerba Antonio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 19 marzo 2019 e 2 aprile 2019, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

Lorenzo Ieva, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giuseppina Adamo

IL SEGRETARIO